

## UFFICIO CONTENZIOSO

**E' stata sottoposta all'attenzione di questo ufficio la questione dell'incidenza dell'art 8 della Legge n.148 del 2011 sull'istituto contrattuale della sanità integrativa.**

Come noto, l'art.8 del D.L. n.138 del 2011, convertito, con modifiche, in legge 148/2011 riconosce in capo alla contrattazione collettiva di lavoro aziendale e/o territoriale, il potere di predisporre specifiche intese che possono derogare la legge e i contratti nazionali fissando i parametri cui la contrattazione collettiva di prossimità deve attenersi e le materie oggetto di possibile deroga.

In base al disposto dell'art. 8, la contrattazione aziendale e/o territoriale potrà realizzare, nel rispetto della Costituzione, del diritto comunitario e internazionale, specifiche intese modificative anche in deroga alla legge e alla contrattazione collettiva purché finalizzate alla *"maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività"* .

Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che *"le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le Partite IVA, alla trasformazione conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso del rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio"* .

Ebbene, dal tenore letterale della norma si evince, in modo inequivocabile, che la sanità integrativa non rientra tra le materie oggetto di deroga da parte della contrattazione aziendale e/o territoriale atteso il mancato richiamo della stessa nel comma 2 dell'art.8; inoltre, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n.221 del 4 ottobre 2012 ha chiarito che l'elenco dell'art.8, comma 2, è tassativo e come tale va interpretato in senso rigorosamente restrittivo per cui *"trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)"*.

Ne consegue pertanto che l'istituto contrattuale della sanità integrativa così come regolamentata e disciplinata nel CCNL non può essere oggetto di deroga da parte dell'autonomia collettiva aziendale e/o territoriale.